

PROVINCIA DI IMPERIA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l’affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio triennale di brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS.

L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l’assistenza alla Provincia di Imperia (di seguito Ente) nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi e deve prevedere a titolo indicativo:

1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull’Ente assicurato ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell’Ente;
3. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell’Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
6. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
7. avviso dei premi in scadenza entro i 60 giorni antecedenti la scadenza e pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicativo attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dall’Ente contraente e lo verserà all’assicuratore provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria -anche a termine dell’art. 1901 c.c. “mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato.
8. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull’andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità.
9. assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l’Ente, consistenti:
 - nell’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - nella gestione dei sinistri attivi e passivi;

- nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- nella resa di pareri su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
- 10. corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e sulla responsabilità;
- 11. strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.
- 12. assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.lgs 81/2008 e s.m., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 13. servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara dall'impresa.

Art. 2 -Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore della Provincia di Imperia e comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività della Provincia di Imperia;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'Ente. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 31 maggio di ogni anno salvo diverso accordo fra le parti.
- f) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze della Provincia di Imperia. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'Ente;
- g) Assistenza continuativa alla Provincia di Imperia in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- h) Assistenza nell'esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dalla Provincia di Imperia e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dell'Ente, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- i) Fornitura agli Uffici preposti della Provincia di Imperia di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- j) Assistenza nello svolgimento delle gare mediante predisposizione, non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'onori, bandi di gara, lettere invito), accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche degli atti di gara predisposti; i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara; Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
- k) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- l) Assistenza all'Ente nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- m) Assistenza all'Ente sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i;

- n) Assistenza all'Ente, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che la Provincia vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- o) Assistenza all'Ente nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni della Provincia di Imperia (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);
- p) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà essere redatta e presentata una relazione riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché delle sinistrosità relative alle polizze stipulate comprendente l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, la relazione dovrà contenere il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni Polizza;
- q) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri della Provincia di Imperia, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- r) Redazione di una relazione semestrale (entro il 31 maggio e il 30 novembre) sull'andamento della liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, dei sinistri denunciati distinti per polizza;
- s) Attività di formazione e informazione al personale dell'Ente, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche, che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- t) Attività di informazione e aggiornamento all'Ente, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse delle Pubbliche Amministrazioni;
- u) resa di pareri e consulenze in materia assicurativa all'Ente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni tre, dal 15.6.2017 fino al 14.6.2020, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo massimo di 6 mesi senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino a ulteriori novanta giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005 e s.m.

Art. 4 -Situazione assicurativa della Provincia di Imperia

I premi imponibili anticipati per l'esercizio 2016 dalla Provincia di Imperia ammontano a € 457.022,82

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Art. 5 – Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del relativo bando e disciplinare di gara.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs50/2016 e con i termini ridotti di cui all'art 36 comma 9 del medesimo D.lgs.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi di legge.

Art. 7 – Corrispettivi

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico della Provincia di Imperia.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi della Provincia di Imperia.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli d'onere e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) il valore presunto dell'appalto si stima in € 45.466,29= (quarantacinquemilaquattrocentosessantasei/29) annui, commisurato alla durata del servizio di anni tre € 159.132,03= (centocinquantaquattromilacentotrentadue/03). Il suddetto valore è stato determinato, applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità 2016, le provvigioni del 10% ad eccezione della Responsabilità Civile Auto Libro Matricola e Infortuni Conducenti Autoveicoli per le quali le provvigioni sono state calcolate al 9% moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica.

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla Provincia al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Provincia di Imperia.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3, co.9, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 10 -Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- ◆ impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, del disciplinare e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- ◆ svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- ◆ garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- ◆ garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- ◆ non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- ◆ non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- ◆ mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- ◆ fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- ◆ garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- ◆ Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Ente, ove esistente, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- ◆ A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

La Provincia di Imperia s'impegna a:

- ◆ non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- ◆ rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia di Imperia con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- ◆ indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- ◆ citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- ◆ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 11 – Svolgimento dell'incarico

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia di Imperia l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente la Provincia di Imperia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 12 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 13 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esautività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 14 – Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.lsg n. 50/2016 al 2% dell'importo a base di gara, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale e con le modalità indicate negli atti di gara.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 15 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110 c. 3 e 112 del D.Lgs.n. 209/2005 con un massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico

Art. 16 – Penali e risarcimento danni

La Provincia di Imperia avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata presentazione della Relazione annuale da rendersi entro *il 31 maggio* di ogni anno salvo diverso accordo fra le parti come previsto dall'art. 2 c.2 lettera e) verrà applicata una penalità pari ad Euro 50,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo;
- b) per la mancata presentazione della Relazione semestrale della situazione sinistri come previsto dall'art. 2 c.2 lettera r) verrà applicata una penale di Euro 25,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- c) per la mancata presentazione degli atti e documentazioni necessari per la predisposizione della gara come previsto dall'art. 2 c.2 lettera j) verrà applicata una penale di Euro 25,00 per ogni giorno solare di ritardo;

La Provincia di Imperia si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'oneri, come previsto del successivo art. 17.

Art. 17 -Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell' Ente risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005.

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure e fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 19 -Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 20 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma di atto pubblico amministrativo informatico. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Imperia. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato

Art. 22 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 23 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 24 – DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un' attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).